

~~X~~ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Consulta d'Ambito
per il Servizio Idrico Integrato
Orientale Triestino In Liquidazione**

Prot. Corr. n. 11-108/1-1(113-17 (2914)

All: 6

OGGETTO: Mti2 nuovo metodo tariffario del servizio idrico, approvazione del metodo a livello locale- parziali modifiche

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 5.05.2017 al 20.05.2017

IL COMMISSARIO

Visto il Decreto Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 257/2016 con cui è stato nominato Commissario Liquidatore della Consulta D'Ambito Territoriale Orientale Triestina, con i poteri di cui alla L.R.F.V.G. 5/2016;

Viste:

-la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR).

- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con riunione del procedimento di cui alla deliberazione 374/2014/R/IDR e individuazione di un termine unico per la conclusione del procedimento" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);

la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 8/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici";

la deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato"(di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);

la deliberazione 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato"(di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);

Considerato che:

•la direttiva 2000/60/CE prevede, all'articolo 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga»";

•la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono:

- a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
- b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
- i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee)

Preso atto che :

- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che *“La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”*;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”*

Considerato, inoltre, che:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato -in un quadro di stabilità e certezza della regolazione -all'integrazione e all'aggiornamento del vigente sistema di regole;

Preso atto che:

- con delibera 664 del 28 dicembre 2015 (d'ora in avanti Delibera) l'Autorità ha approvato il nuovo metodo tariffario disponendo all'articolo 7, comma 1 :

“La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente deliberazione”

Per quanto previsto dall’art. 7, comma 3 Delibera citata *“Entro il 30 aprile 2016, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:*

- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;*
- b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell’osservanza del metodo di cui all’allegato A alla presente deliberazione;*
- c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione:*
 - l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs. 152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;*

Preso atto che con separata determina è stato individuato ed affidato apposito incarico di consulenza esterna per fornire il necessario supporto alla redazione degli atti di cui al punto 7 della Delibera citata;

Ricordato che:

- Con Deliberazione 217 del 28/06/2016 l’assemblea ha approvato a livello locale la definizione del nuovo metodo tariffario MT12, delibera qui integralmente richiamata per costituire parte integrante della presente
- Con Delibera 218 di data 8/11/2016 è stato approvato lo schema di convenzione con il Gestore Principale e che in data 16/12/2016 con atto a rogito del Notaio G. Chersi è intervenuta la sottoscrizione della stessa;

Preso atto che nel gennaio del corrente anno l’Autorità ha formulato alcune osservazioni in merito al Metodo approvato con la citata delibera 217/2016 tali da comportare un supplemento istruttorio per quanto attiene il Gestore Principale;

Rilevato che al termine di detto supplemento istruttorio gli elementi fondamentali che sono emersi riguardano :

A) Calcolo dei costi operativi per abitante servito relativi all’anno 2014

- Ricalcolo dei costi energetici ai soli fini dell’individuazione del quadrante (costi operativi per abitante servito relativi all’anno 2014 (Opex2014/pop)) : le osservazioni sviluppate dall’Autorità riguardanti i costi dell’energia elettrica dedotti nella delibera 217 appaiono condivisibili; pertanto vanno mantenuti i valori di Opex2014 risultanti dal modello di calcolo, con rinuncia al rideterminazione degli Opex2014 detratti i costi energetici peculiari del territorio (punto 3.1.1. della relazione di accompagnamento);

B) Introduzione di OPnew a seguito dell’entrata in servizio del depuratore di Servola

- L’applicazione dei costi effettivi dell’energia elettrica comporterebbero un riposizionamento per il gestore principale nel 1° quadrante (anziché nel secondo) con un Teta massimo di 5,5 punti anziché 6,0;
- Il Gestore Principale ha evidenziato che da agosto 2017 entrerà in funzione la sezione secondaria del depuratore di Servola (opera finanziata in parte dal F:S:C Europeo – del valore di 50 Mil. Euro- con una potenzialità di circa 170.000 Ab. Equivalenti) che comporterà un rilevante aumento dei costi di gestione;

- I nuovi costi di gestione, stimati dal gestore principale in 3.300.000,00 Euro in base ad una relazione tecnica asseverata dal Legale rappresentante del gestore principale, ad un ulteriore approfondimento istruttorio anche con confronto con l'Autorità, rientrano nella definizione di Opex New e quindi devono essere introdotti nel metodo tariffario locale;
- L'introduzione di detti nuovi costi comporta un riposizionamento nel terzo quadrante con un Teta massimo di 6,5 punti;
- C) Riconoscimento di interessi sugli RCpost del MTI
 - L'Autorità ha ritenuto non dovuti gli interessi riconosciuti nel MTI per i conguagli posticipati. Considerato che il MTI2 non riconosce interessi sugli RI posticipati, appare coerente assoggettare anche le poste del passato a questa regola, acquisito anche il benessere del gestore.
- D) Coerenza tra vendite ed acquisti all'ingrosso all'Acquedotto del Carso
 - L'Autorità ha segnalato la mancata coerenza tra volumi e/o tariffe di scambio tra i due gestori. Appare corretto che i volumi e le tariffe delle vendite da AcegasApsAmga ad Acquedotto del Carso siano coerenti con gli acquisti da Acquedotto del Carso ad AcegasApsAmga.

Considerato che:

- la rilevanza dell'importo proposto per gli OPnew, derivante dalla relazione proposta dal gestore, consiglia di sottoporlo ad attenta verifica;
- l'istruttoria condotta sulla relazione fa emergere che i costi sono calcolati su base presuntiva in funzione dei dati di progetto. Questi per definizione rappresentano il limite massimo efficiente riconoscibile; pertanto, anche in funzione della maggior tutela degli utenti finali, si ritiene di dover sottoporre tali costi ad una decurtazione prudenziale e provvisoria, con impegno a riconoscere il corretto (anche intero) importo in fase di revisione intermedia (anno 2018), sulla base di una valutazione dei dati storici dall'attivazione alla revisione;

Ritenuto pertanto che l'importo proposto dal gestore, con le considerazioni di cui sopra, venga considerato al momento attendibile e quindi venga trasposto nel Tool di calcolo utilizzato per la determinazione della tariffa, riservandosi tuttavia una sua ridefinizione al termine di un periodo di misurazione dei costi che inizi con l'attivazione e termini alla prima revisione tariffaria intermedia del 2018;

Ritenuto che il vigente Piano d'Ambito ed il Programma degli interventi non siano in questa fase sostanzialmente modificabili in quanto finalizzati alla realizzazione di opere necessarie per evitare sanzioni comunitarie, alla riduzione delle perdite idriche e per garantire la sicurezza igienico sanitaria ed ambientale del servizio;

DELIBERA

I – di mantenere gli obiettivi di Ambito ed il programma degli interventi come da allegati alla delibera 217/2016, assumendo come prioritarie le opere rilevanti per fronteggiare

situazioni legate ad Infrazioni Comunitarie, alla riduzione delle perdite idriche e per garantire la sicurezza igienico sanitaria ed ambientale delle opere;

2 – di approvare, a parziale modifica della delibera 217/2016, la tariffa e l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, per il gestore Principale, dando atto che entrambi sono stati predisposti nell'osservanza del metodo di cui all'Allegato A alla deliberazione 664;

3 - di approvare in conseguenza ai sensi della Delibera 664 a parziale modifica della delibera 217/2016, lo schema regolatorio per il Gestore principale costituito dagli allegati alla presente :

Titolo	Elaborato
a) il Programma degli Interventi - già approvato con delibera 217-	Relazione descrittiva - come da delibera 217
	Programma interventi – come da delibera 217
b). il Piano Economico-Finanziario	Piano Tariffario
	Conto economico
	Rendiconto finanziario
d). relazione di accompagnamento	Relazione di accompagnamento
e). l'aggiornamento dati / tool	Tool di calcolo
Asseverazione dati del gestore	Veridicità delle informazioni prodotte
	Dichiarazione di ottemperanza ai controlli analitici-con delibera 217

4 - di dare atto che con la ridefinizione del Programma degli interventi qui approvato il moltiplicatore tariffario Teta resta nei limiti relativi ai Quadranti in cui si collocano il Gestore Principale (6,5 %), riservandosi di provvedere con successivo e separato atto all'aggiornamento dello schema tariffario per il gestore secondario – Acquedotto del Carso - in coerenza con le modifiche introdotte per il gestore principale;

5 – di dare atto che la Convenzione di gestione come proposto dalla delibera 664, è già stata approvata e sottoscritta con il gestore principale;

6 – di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità secondo le modalità dalle stesse richieste inviando in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificato;

7 – di trasmettere il presente provvedimento ai Gestori del S.I.I. dell'Ambito "Orientale Triestino";

8 – di provvedere a dare le necessarie informazioni al Comitato Consultivo Utenti costituito presso questa Consulta sulla base della normativa regionale;

9– di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa

10 – di stabilire che la presente sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Trieste – data la rilevanza – agli albi Pretori degli altri soggetti pubblici facenti parte dell'Ambito Territoriale Orientale Triestino.

Il Commissario

CELLA

(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)

decreto 2-05-2017 new tariffa.pdf.p7m
(Firme totali apposte: 1)

Firme CIDE5 OK
Data di verifica: 03/05/2017 08:25:06 (UTC Time)
(Spazio di revoca non verificato)

 verifica alla data?
clicca qui...

SHA-256

FABIO CELLA, AUBAREC S.p.A., MG CA 3

CLEPBA6HC23A794P	IT	non presente	14830389	SI	24/09/2018 23:59:59 (UTC Time)	Certificato Qualificato conforme alla normativa	02/05/2017 15:35:20 (UTC Time)	
------------------	----	--------------	----------	----	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---